

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3

OGGETTO: Applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI). Azzeramento aliquote per l'anno 2018.

L'anno Duemiladiciotto, addì dieci del mese di marzo alle ore 16,10 nel Comune di Fluminimaggiore, la Sala Consigliare del Comune, Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) PELLEGRINI Ferdinando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SANNA Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) CARROGU Gian Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) GHIRLANDA Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) PILI Filippo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) ATZORI Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) MASSOLE Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) FRAU Fernando	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) ATZORI Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) ZANDA Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) FARCI Miriam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) LICHERI Liviana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13) CONGIA Mauro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Totale presenti n° 10

Totale Assenti n° 3

Assiste la seduta il Segretario Dott. Simone Pietro LOI

Il Sindaco Sig. PELLEGRINI Ferdinando assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;

IL SINDACO

Vista la proposta avente per oggetto: “**Applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI). Azzeramento aliquote per l’anno 2018**”, allegata al presente atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale, illustra il suo contenuto e chiede se vi sono interventi;

Presa la parola il Consigliere Ghirlanda Paolo, questi dichiara il suo voto favorevole;

Dopo breve discussione, si pone ai voti il testo della proposta di cui in oggetto, con il seguente esito:

Presenti: 10

Votanti: 10

Con dieci voti favorevoli, quindi all’unanimità, si approva;

Si passa quindi, considerata l’urgenza di provvedere, alla votazione per dichiarare l’atto immediatamente eseguibile;

Presenti: 10

Votanti: 10

Con dieci voti favorevoli, quindi all’unanimità, si approva;

Visto il vigente Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale ed il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;


DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto: “**Applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI). Azzeramento aliquote per l’anno 2018**”, allegata al presente atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo.

Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune di Fluminimaggiore per quindici giorni consecutivi dal giorno al

Fluminimaggiore, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Comune di Fluminimaggiore

Provincia Sud Sardegna



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberato con atto C.C. n. ____ del _____

Pervenuta al Segretario il _____

OGGETTO:. *Applicazione del tributo Servizi Indivisibili (TASI)
Azzeramento aliquote per l'anno 2018.*

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.

CHE con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, suddivisa:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015, con la quale sono state apportate importanti modifiche alla disciplina IUC, e nel particolare per quanto riguarda la TASI, in particolare:

ESENZIONE TASI per l'abitazione PRINCIPALE "QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE" – ma il POSSESSORE continua a versare la sua quota del fabbricato locato con aliquota "altri fabbricati"

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 14, lett. a) dell'art. 1, legge 208 del 2015, il comma 639, art 1, legge n. 147 del 2013, risulta come segue:

"639 È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 14 lett. d) dell'art. 1 della legge 208 del 2015, il comma 681, art 1, della legge n. 147 del 2013, risulta come segue:

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella

André Cadedo

percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo."

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E' QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 14, lett. b), dell'art. 1 legge 208 del 2015, il comma 639 art 1, della legge n. 147 del 2013, risulta come segue:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."

Per il 2017 possibile mantenere la maggiorazione TASI alle stesse condizioni del 2016.

Come previsto dal comma 28, dell'art. 1, legge 208 del 2015, modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017):

"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016."

TASI - riduzione ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA (beni merce)

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 14, lett. c), dell'art. 1 legge 208 del 2015, il comma 678 art 1, della legge n. 147 del 2013, risulta come segue:

"678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676."

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento."

RIDUZIONE imposta TASI (e IMU) al 75% per gli immobili locati a canone concordato

prevista dal comma 54 dell'art. 1 commi, legge 28.12.2015 n. 208: al comma 678 dell'art. 1 legge n. 147 del 2013, è aggiunto il seguente periodo: *"Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."*

VISTO l'art. 1, comma 677, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), e s.m.i., che pone il rispetto del vincolo *"la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili."*

CHE ai sensi del comma 688, dell'art. 1, della legge 147 del 2013, *"... il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23"* (prima rata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre). È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1,



comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di impostaIn caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii: stabilisce: "gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomia locali, in presenza di motivate esigenze.”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): "Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6.12.2017, che differisce il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, in quanto al punto 1 prevede "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018.”;

VISTO il comma 26, dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 37, della legge 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018), che prevede anche per il 2018 (come avvenuto nel 2016 e 2017), la sospensione di eventuali aumenti tariffari e delle aliquote di imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI), che pertanto recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) [...], né per gli enti locali che deliberano il pre – dissesto [...], o il dissesto [...]”;

CHE occorre procedere al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

DATO atto:

- Che il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di TASI ai sensi dell'art. 1, comma 676 e 683, della legge n. 147/2013 e smi;
- Che l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, prevede fra gli allegati al bilancio di previsione anche: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a " ... disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."

VISTO il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), quale componente della IUC, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 13 maggio 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18 marzo 2015, con la quale sono state determinate le aliquote TASI per il 2015, che prevede l'aliquota dell'1,5 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze, mentre si stabiliva l'azzeramento della Tasi (ai sensi del comma 676 della legge n. 147 del 2013) per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e per le aree fabbricabili;

Preso atto che:

- il comma 669, dell'art. 1, della legge 147 del 2013, come modificato dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9);
- nel 2015 in questo Comune l'aliquota TASI per le categorie di immobili "altri fabbricati ed aree edificabili" veniva azzerata;
- che il Consiglio dei Ministri con la legge di bilancio 2018, prevede la proroga del divieto di aumenti di tributi e addizionali locali per il 2018, confermando quanto previsto dal comma 26, dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015 (*legge di stabilità 2016*), e pertanto la sospensione di aumenti tributari ed aliquote (Imu + Tasi), rispetto ai livelli applicati nel 2015;
- avendo previsto in data odierna, l'applicazione per il 2018 delle stesse aliquote IMU applicate nel 2015, per le categorie di immobili "altri fabbricati ed aree edificabili", e non essendo possibile deliberare per il 2018 aumenti di imposizione (Imu + Tasi) rispetto al 2015, di conseguenza non è possibile prevedere per le stesse tipologie di immobili, una aliquota Tasi 2018 in aumento rispetto al 2015 (come già avvenuto nel 2016 e 2017);

CHE con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 01.07.2014, questo ente ha trasferito i servizi dei tributi all'Unione di Comuni "Metalla e il mare";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 19.01.2018, avente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione della Tassa Servizi Indivisibili (TASI) - 2018," prevedendo l'azzeramento delle aliquote, e con la quale la Giunta svolge una attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000, rubricato "Competenze delle Giunte";

DATO atto che la presente deliberazione, per acquisire efficacia, deve essere trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

VISTO lo Statuto Comunale ed il decreto legislativo n. 267 del 2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, per l'anno 2018:

1. di dare atto che **SONO ESCLUSI** dal presupposto impositivo della componente TASI (tributo servizi indivisibili), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e successivi, della legge 27.12.2013 n. 147, e s.m.i.:

- a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;

- (non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
- nei casi di cui alla precedente lettera b), il possessore sarebbe tenuto al versamento TASI nella percentuale del 90% dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati";
SI PRECISA che anche per tali casistiche l'aliquota viene azzerata come indicato al punto 3) che segue.

2. di prendere atto della disposizione del blocco degli aumenti tariffari, contenuta nel comma 26, dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), come modificato dal comma 37, dell'art. 1 della legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018), che prevede la sospensione (come già nel 2016 e 2017), di aumenti tariffari ed aliquote comunali, rispetto a quelli in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la Tari);

3. di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018:

➤ **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti gli "altri fabbricati" (diversi dalle abitazioni principali) ed "aree edificabili";

➤ **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

di stabilire l'azzeramento delle aliquote di base TASI per l'anno 2018, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le **abitazioni principali** e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (specificando che in questo Comune non vi sono tali tipologie di immobili).

4. di dare atto pertanto che nell'annualità 2018 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote, e quindi non risulta necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in vigore per l'anno 2018, ed approvato con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 13.05.2016;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (ai sensi art. 13 c. 15 D.L. 6.12.2011), esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7. di dare atto che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; con obbligo di pubblicazione entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta ed invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fluminimaggiore, il ____ febbraio 2018

Il responsabile del procedimento






IL PROPONENTE
L'Assessore al bilancio

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART.49, comma 1, D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo TECNICO, sulla presente proposta di deliberazione .


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo CONTABILE , sulla presente proposta di deliberazione .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione che verrà esaminata dal CONSIGLIO COMUNALE / GIUNTA MUNICIPALE.

SI ATTESTA

Che la spesa riportata nella presente proposta di deliberazione trova copertura finanziaria in carico :

per € sul cap. del bilancio corrente in c/

per € sul cap. del bilancio corrente in c/

per € in carico al finanziamento di cui alla L.R. di cui al c.c./Voce

di complessive €

Fluminimaggiore li

Che la spesa pari a complessive € trova regolare copertura finanziaria nei capitoli riportati nella presente proposta di deliberazione per la somma a fianco di ciascuno di essi segnata.

Fluminimaggiore li

IL RAGIONIERE COMUNALE

